

SENTENZA N. 39/2023

REPERIZIONE N. 59/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO

Sezione Civile – Procedure Concorsuali

in persona del Giudice Designato, Dott.ssa Maria Rosaria Ciuffi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore introdotto in data 13.06.2023 dai ricorrenti coniugi Bruno Testa (C.F.: TSTBRN46T26G838F) nato a Pontecorvo (FR) il 26/12/1946, e Chiarina Ripa (C.F.: RPICRN52D68G838D) nata a Pontecorvo (FR) il 28/04/1952 entrambi residenti in Pontecorvo, con RGPU 71-1/2023 assistito dall' Avv. Angela Antonilli, e coadiuvato dall'organismo di composizione della crisi Dott. ssa Eliana Altalena.

Vista la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti proposta da parte ricorrente;

visti i chiarimenti depositati in data 14.07.2023;

visto il decreto di apertura della procedura in epigrafe, adottato in data 22.08.2023 ai sensi dell'art. 70 co. 1 ccii;

dato atto che nel termine assegnato non sono pervenute osservazioni da parte dei creditori.

Richiamato, quanto alla sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 67, 68 e 69 cc.ii.,

il decreto di apertura della procedura adottato ai sensi dell'art. 70, comma 1, cc.ii.;

considerato che il piano proposto ed attestato dall'OCC prevede dunque il pagamento integrale dei crediti prededucibili e del creditore ipotecario, il pagamento nella misura

RISTRUTTURAZIONE DEBITI
DEL CONSUMATORE:

N. 14/2023

N. 15/2023



del 70% dei creditori privilegiati e nella misura del 30% dei creditori chirografari, percentuale che, comunque, consente il pagamento, anche se ridotto, dei debiti contratti, tenuto anche conto della circostanza che la liquidazione dei beni immobili andrebbe a soddisfare soltanto il creditore ipotecario per via dei naturali ribassi d'asta;

rilevato che il piano non prevede limitazioni all'accesso al mercato del credito al consumo;

preso atto che la durata del piano è ripartito in circa dieci anni, pari a 89 mesi a partire dalla data di omologa dello stesso, e che esso prevede il pagamento del residuo debito complessivo di euro 111.005,96 (pari al valore di stima dell'immobile oggetto di ipoteca).

considerato che l'OCC ha provveduto alla rituale comunicazione della proposta e del piano, in conformità a quanto previsto dal decreto di apertura della procedura, adottato a norma dell'art. 70, comma 1, cc.ii.;

Atteso che non sono pervenute osservazioni e/o contestazioni. Dalla relazione dell'OCC nominato, è emerso che i ricorrenti sono titolari del solo bene immobile oggetto di ipoteca e che dunque garantirebbe solo la soddisfazione di quest'ultimo, e, come già esposto, l'unica garanzia offerta ai creditori sarebbero i due assegni pensionistici; pertanto la possibilità da parte del ceto creditorio di attivare un pignoramento presso terzi su una quota pari ad 1/5 dei due assegni soddisferebbe solo alcune debitorie. Tale alternativa liquidatoria non garantirebbe tutti i creditori.



Pertanto, la proposta del piano del consumatore consente a tutti i creditori di vedere, anche se solo in parte, soddisfatte le proprie legittime pretese restitutorie.

Deve altresì ritenersi l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano di ristrutturazione proposto.

Quanto alla ammissibilità giuridica: sussistono i requisiti soggettivo ed oggettivo per l'accesso alla procedura, essendo la stessa qualificabile come ristrutturazione dei debiti del consumatore in quanto trattasi di esposizione debitoria derivante da obbligazioni contratte dai ricorrenti per la sfera personale e familiare, così come attestato anche nella relazione dell'OCC a seguito degli esposti problemi di salute. A tale circostanza si aggiunga quella ulteriore di dover aiutare i figli. Sicché non si rinvengono comportamenti dolosi, rovinosi o improvvidi dei ricorrenti, colpevoli di aver fatto ricorso al credito in misura non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali e senza soppesare adeguatamente le gravose conseguenze di tale scelta. Ma nell'ammettere la colpa dei debitori, non gravissima, non si può non affermare anche la correlativa colpa del soggetto finanziatore che abbia sottovalutato la verifica del merito creditizio, com'è accaduto in specie.

La proposta ed il piano risultano, altresì, conformi alle prescrizioni di legge, dal momento che non emergono atti in frode ai creditori posti in essere negli ultimi cinque anni, né risultano adottati i provvedimenti di cui agli artt. 78 e 88 citato d. lgs. Quanto alla fattibilità del piano: in senso giuridico, non sussistono, come detto sopra, incompatibilità del piano con norme inderogabili; in senso economico, quale effettiva



realizzabilità del piano, nei limiti di una sua non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati (Cass., n. 11423/2014).

Nella relazione ex art. 9 comma 3 bis l. 3/2012 l'OCC ha attestato che il piano esposto risulta sostenibile e fattibile, in quanto rappresenta fedelmente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore e nell'attestare la fattibilità economica del piano, l'OCC ha fondato il proprio giudizio essenzialmente sulla ragionevole certezza della continuità dell'apporto economico mensile di entrambi i ricorrenti, potendo gli stessi contare su entrate fisse per circa euro 2900, 00.

P.Q.M.

omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da Bruno Testa e Chiarina Ripa;

dispone che l'OCC, Dott. ssa Eliana Altalena, risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo vigilando continuativamente sull'esatto adempimento dello stesso e comunicando ai creditori e al G.D. eventuali irregolarità; dispone che la presente sentenza sia comunicata senza indugio ai creditori da parte dell'OCC;

nulla dispone, allo stato, sulle spese del procedimento;

dichiara chiusa la procedura;

manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza a parte ricorrente e all'OCC, nonché per la sua pubblicazione integrale sul sito internet di questo Tribunale.



Cassino, 24 ottobre 2023

Il Giudice Designato dr.ssa Maria Rosaria

Ciuffi

